

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRS
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Agli Ispettori/Esperti PRS del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
Circolare tecnica DC N° 01/2021 - Chiarimenti e precisazioni
sull'accREDITAMENTO ISO/IEC 17024 ai sensi della norma UNI 11716:2018
- Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di
isolamento termico per esterno (ETICS)

Tenute in considerazione le istanze ricevute dal mercato, dalle Autorità di Regolazione e da parte di altri stakeholder interessati, comprese le Associazioni degli Enti Accreditati, di seguito alcune precisazioni per l'accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, a fronte della UNI 11716:2018.

In particolare, trovate nell'allegato che segue alcune precisazioni in merito a:

- i prerequisiti di accesso;
- i requisiti della commissione d'esame;
- i requisiti e le modalità d'esecuzione delle prove d'esame;
- i contenuti e la durata del certificato;
- le modalità per il mantenimento e rinnovo del certificato;
- le modalità per l'estensione del certificato (avanzamento/upgrade di profilo);
- le modalità per il trasferimento del certificato tra OdC accreditati.

Il presente documento e relativo allegato¹, si intendono pienamente in vigore alla data del protocollo. È tuttavia previsto un transitorio di 60 gg per i soggetti già accreditati per lo schema specifico.

¹ L'Allegato è stato redatto seguendo lo schema per l'elaborazione delle norme elaborato da UNI nell'ambito delle attività professionali non regolamentate (Schema APNR - rev.10_02d, giugno 2020)

Si ricorda che il processo di certificazione accreditato comprende l'insieme delle attività che l'Organismo di Certificazione mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti di competenza, abilità e conoscenza richiesti.

Per garantire l'efficacia ed efficienza del processo di certificazione e il massimo valore dei risultati della valutazione, l'organizzazione che effettua la valutazione di conformità deve essere strutturata in modo da:

- garantire i necessari requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema di gestione per qualità documentato, in grado di garantire l'adozione di processi di certificazione conformi ai requisiti di questo documento e di garantire, altresì, la produzione e conservazione delle relative evidenze oggettive;
- assicurare la verifica dell'aggiornamento professionale;
- definire, adottare e rispettare un proprio codice deontologico.
- rendere pubblico lo schema di certificazione, garantendo che questo sia coerente con i requisiti previsti dalla prassi di riferimento.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

ALLEGATO 1

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Si rimanda al par. 1 della UNI 11716:2018

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si rimanda al par. 2 della UNI 11716:2018

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Si rimanda al par. 3 della UNI 11716:2018

4. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Si rimanda al par. 4 della UNI 11716:2018

5. CONOSCENZE, ABILITÀ, AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ ASSOCIATE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Si rimanda al par. 5 della UNI 11716:2018

6. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

La presente sezione specifica i requisiti per la valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento, con specifico riferimento al processo di certificazione di terza parte (anche detto "esame di certificazione"), in conformità alla ISO/IEC 17024, di cui mira ad assicurare una sempre maggiore uniformità e trasparenza.

Ad integrazione del par. 6 della UNI 11716:2018, la **commissione esaminatrice** incaricata dall'Organismo di Certificazione (OdC) dovrà soddisfare, nel suo insieme, i seguenti requisiti:

- a) documentata competenza tecnica maturata a seguito di esperienza lavorativa complessiva e continuativa di almeno 5 anni in materie attinenti a:
 - opere di ingegneria civile e più specificatamente all'involucro edilizio e ai sistemi ETICS o;
 - progettazione/produzione di sistemi ETICS o;
 - docenza di corsi di formazione su posa di sistemi ETICS o;
 - consulenza tecnica erogata ad aziende produttrici di sistemi ETICS o;
 - ispettore/tecnico per la sorveglianza di cantiere in ambito di posa di sistemi ETICS o;
 - valutazioni della conformità quali: prove di laboratorio, prove in situ su sistemi ETICS, audit SGQ o PRD in Organizzazioni produttrici/installatrici di prodotti per l'isolamento termico e sistemi ETICS.
- b) conoscenza della norma di accreditamento ISO 17024, della UNI 11716:2018, della UNI/TR 11715:2018 e delle procedure dell'OdC inclusi i criteri per la gestione delle sessioni d'esame di certificazione, che devono essere coerenti con i requisiti dalla norma di accreditamento stessa;
- c) capacità di cogliere aspetti legati alle conoscenze, abilità e competenze relative ai compiti indicati nei prospetti specifici dei vari profili.

La composizione delle commissioni d'esame è una specifica responsabilità dei singoli OdC, tuttavia dovrà essere regolamentato l'impiego di un numero di esaminatori congrui alla gestione dell'esame sia per conoscenza che per esperienze ma anche in base al numero di candidati presenti per la singola sessione/bando.

Per la prova pratica, di fatti, si intende come congruo un numero massimo di 6 candidati assegnati ad ogni esaminatore, per ogni sessione di esame.

Non vi sono requisiti ulteriori per quanto attiene alla **commissione deliberante** se non quanto stabilito dalla ISO/IEC 17024.

Il **certificato** emesso dall'OdC deve aver durata minima di 5 anni e deve contenere almeno:

- a) il nome e cognome della persona certificata;
- b) l'identificazione dell'OdC;
- c) il marchio Accredia secondo regolamento RG-09 in revisione corrente;
- d) il riferimento alla norma UNI 11716:2018;
- e) il profilo professionale: Installatore Base di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto o Installatore Caposquadra di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto;
- f) date di emissione iniziale (data di presa decisione/delibera), data di emissione corrente (a seguito di eventuali modifiche/estensioni), data di scadenza (5 anni dalla data di emissione iniziale).

6.1 Elementi per l'accesso al processo di valutazione della conformità

L'OdC che effettua la valutazione della conformità deve, per ogni singolo profilo di certificazione, avere evidenza che il candidato abbia conseguito un congruo apprendimento formale e/o non formale e maturato una coerente esperienza professionale (apprendimento informale), prima di accettare la domanda di certificazione.

L'accertamento dei requisiti di accesso deve essere condotto a mezzo di analisi curriculare, dichiarazioni di datori di lavoro e/o lettere di referenza o altra documentazione attestante l'esperienza pregressa, attestati dei titoli di studio, ove applicabile, rilasciati da Università Statali, ovvero riconosciute dal MIUR, ovvero Diploma di scuola media superiore rilasciati da Istituti Statali, ovvero parificati debitamente riconosciuti, attestati di formazione e qualificazione professionali erogati da soggetti abilitati o Enti riconosciuti dalle Regioni o in alternativa corsi qualificati dall'OdC.

Di seguito si riportano i requisiti di accesso per singolo profilo.

Installatore Base di sistemi ETICS

Apprendimento formale	Nessun requisito ulteriore.
Apprendimento informale	Almeno 4 anni di esperienza pregressa continuativa nel ruolo presso un professionista, attestabile a mezzo di dichiarazione o lettera di referenza resa ai sensi del DPR 445/2000.
Apprendimento non formale	È possibile sostituire il requisito di apprendimento informale con un corso di formazione specifica, qualificato dall'OdC, che preveda necessariamente un

	<p>periodo di praticantato professionale di 12 mesi almeno. Il corso di formazione deve comprendere un sufficiente numero di giornate di teoria e di esercitazioni pratiche per formare un applicatore alle prime armi e la parte di praticantato deve essere parte integrante del corso (1 anno di esperienza generica nel settore non può sostituire il requisito). Si ritiene pertanto che un tale corso debba avere una durata non inferiore a 120 h. Il praticantato deve essere concluso al momento dell'accettazione della domanda di certificazione.</p>
--	--

Installatore Caposquadra di sistemi ETICS

Apprendimento formale	Nessun requisito ulteriore.
Apprendimento informale	Almeno 1 anno di esperienza (ulteriore) pregressa continuativa nel ruolo presso un professionista, attestabile a mezzo di dichiarazione o lettera di referenza resa ai sensi del DPR 445/2000.
Apprendimento non formale	Corso di formazione supplementare, qualificato dall'OdC, di almeno 8h sui contenuti di cui al Prospetto 4 della UNI 11716:2018.
Note	Il possesso della certificazione Installatore Base di sistemi ETICS sotto accreditamento è requisito obbligatorio, è ammesso in alternativa il superamento dell'esame di certificazione.

6.2 Metodi di valutazione applicabili

Per quanto attiene ai metodi di valutazione della conformità si riportano di seguito le prove d'esame che consistono in prove scritte, pratiche e orali.

Non è previsto l'accesso diretto all'esame per il profilo Installatore Caposquadra, pertanto il candidato deve ottenere prima la certificazione al profilo Installatore Base o in alternativa superarne l'esame di certificazione (compresa la verifica dei requisiti di accesso pertinenti).

La **prova scritta** è a risposte multiple ed è costituita da almeno n. 20 domande con tematiche afferenti al par 5.2 della UNI 11716:2018 (Prospetto 3).

A ciascuna domanda devono essere associate almeno 3 risposte di cui solo 1 corretta.

Non sono ammesse domande del tipo vero/falso.

Nello stabilire la durata massima della prova, l'OdC deve prendere in considerazione il parametro di 2 min/risposta.

La prova si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%.

La **prova pratica** è volta a valutare le abilità del candidato in fase di posa di un sistema ETICS secondo i criteri sanciti dalla UNI/TR 11715:2018.

Nell'ambito della prova pratica il candidato deve dimostrare la capacità di esecuzione di tutte le fasi di posa dei sistemi ETICS indicate nella norma UNI 11716.

Il candidato dovrà pertanto eseguire un'installazione, seguendo le fasi previste dalla norma in termini di abilità e competenza: preparazione materiali, taglio e incollaggio pannelli, fissaggio meccanico, applicazione rinforzi ed elementi complementari, esecuzione di collegamenti, applicazione intonaco di base armato con rete e esecuzione finitura.

L'OdC dovrà, pertanto, disporre di uno o più simulacri opportunamente dimensionati e progettati per ricomprendere situazioni reali operative. Per tali fini il simulacro deve essere composto di almeno 2 piani ortogonali, di dimensioni adeguate, con almeno un elemento di discontinuità.

È responsabilità dell'OdC mettere a disposizione del candidato l'attrezzatura e strumentazione (tarata ove applicabile) necessaria alla posa ed informare il candidato circa la necessità di eventuali DPI.

La prova ha durata minima di 90 min e massima di 180 min e si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%.

Al fine di assicurare indipendenza di giudizio e assenza di discrezionalità, l'esame pratico deve essere condotto in maniera individuale.

Qualora, in ambito di ottimizzazione delle tempistiche, siano predisposte più postazioni individuali per la prova pratica, l'OdC deve impiegare almeno **1 esaminatore ogni 6 candidati**.

Non sono ammesse, pertanto, prove pratiche svolte in modalità "collettiva", cioè senza la necessaria separazione tra i candidati: la separazione si intende attuata quando i candidati operano su postazioni individuali e ciò vale a dire che su una postazione opera solo un candidato.

La valutazione dell'esaminatore deve essere registrata in maniera esaustiva ed oggettiva.

La **prova orale** è costituita dall'approfondimento delle risultanze della prova scritta e pratica e da almeno n. 2 quesiti afferenti ad abilità e competenze del profilo specifico, non valutate durante le prove precedenti. La durata minima della prova è di 15 minuti.

La valutazione dell'esaminatore deve essere registrata in maniera esaustiva ed oggettiva. La prova si ritiene superata con un punteggio pari o superiore al 60%.

L'ammissione alla prova orale è consentita previo superamento di entrambe le prove precedenti.

L'**estensione** della certificazione dal profilo Base al profilo Caposquadra è possibile a condizione che il candidato dimostri attraverso idonea documentazione il possesso degli applicabili requisiti di accesso.

L'OdC deve sottoporre successivamente ad esame il candidato che dovrà sostenere:

- una prova scritta integrativa a risposta multipla di almeno 20 quesiti afferenti esclusivamente al nuovo profilo professionale secondo quanto previsto dal Prospetto 4 della UNI 11716:2018 (per la durata si consideri sempre il parametro di 2min/risposta, per la correzione il minimo del 60%);
- una prova pratica di tipo "role play", consistente nella valutazione ad esempio di un progetto o di un caso studio, della durata massima di 45 minuti (per la correzione si consideri sempre il minimo del 60%);

- una prova orale costituita dall'approfondimento delle risultanze della prova scritta e pratica e da almeno n. 2 quesiti afferenti ad abilità e competenze del profilo specifico, non valutate durante le prove precedenti, della durata minima di 15 minuti (per la correzione si consideri sempre il minimo del 60%).

È responsabilità dell'OdC munirsi di opportune matrici cross-reference per le conoscenze, abilità, competenze assegnate a ciascun profilo come stabilito dalla UNI 11716:2018.

L'esame di certificazione, per ogni profilo, dovrebbe essere sostenuto preferibilmente nell'ordine in cui è stato sopra esposto e si ritiene superato con un punteggio medio pari o superiore al 60% (media aritmetica).

Per motivate ragioni di ottimizzazione tempistiche, l'OdC può condurre parallelamente la prova scritta e pratica su diversi candidati, garantendo la congrua presenza di personale qualificato (più esaminatori e/o sorveglianti).

L'orale deve esser condotto in ogni caso come ultima prova.

Nel caso di esame non superato, l'OdC può mantenere la/e prova/e positiva/e per al massimo 12 mesi, trascorso il quale deve essere intrapreso un nuovo iter di certificazione.

6.3 Elementi per il mantenimento

Successivamente all'emissione del certificato, l'OdC, con cadenza annuale, dovrà effettuare le verifiche documentali per mantenere e confermare la validità delle certificazioni (mantenimenti) emesse per ogni singolo professionista certificato.

La verifica documentale deve prendere in esame un'autocertificazione resa dal professionista ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000 di:

- aver svolto, presso almeno 1 cantiere, attività relativa al profilo professionale per il quale ha conseguito la certificazione;
- aver gestito correttamente eventuali reclami ricevuti da parte di clienti;
- assenza di contenziosi amministrativi o legali.

L'OdC dovrà anche accertare il regolare pagamento dei diritti di certificazione dovuti, ove previsti.

Nel caso in cui, invece, siano presenti periodi di discontinuità operativa, reclami o contenziosi legali, spetta all'OdC valutarne la relativa gestione.

L'attività di sorveglianza deve avere come esito documentato il mantenimento, la sospensione o la revoca della certificazione a fronte della valutazione dell'OdC in merito alla completezza, congruità della documentazione presentata nonché gestione di eventuali reclami e/o contenziosi amministrativi o legali.

L'OdC può prevedere di applicare delle deroghe/tolleranze alla periodicità dei mantenimenti nel ciclo di certificazione, nel caso in cui la persona certificata sia in maternità (es: nell'anno in cui è in maternità la neo mamma non potrà dimostrare la continuità operativa).

In tal caso le modalità dovranno essere documentate e formalizzate su apposita procedura/istruzione dell'OdC.

6.4 Elementi per il rinnovo

Al termine del ciclo di validità del certificato e comunque prima della scadenza dello stesso, l'OdC deve procedere al rinnovo del certificato del professionista.

È responsabilità del soggetto certificato presentare domanda di rinnovo in tempi ragionevoli.

Prima di procedere al rinnovo l'OdC deve accertare, per il professionista certificato, la sussistenza di un percorso di formazione e/o aggiornamento, coerente con le abilità richieste dalla norma di:

- almeno 16 h complessive per l'Installatore Caposquadra;
- almeno 8 h complessive per l'Installatore Base.

Qualora il professionista certificato non provveda a fornire evidenza documentale della formazione/aggiornamento, l'OdC può procedere al rinnovo del certificato previa ripetizione della sola prova scritta.

6.5 Elementi per il trasferimento

Il **trasferimento** della certificazione tra OdC accreditati di un certificato rilasciato ad un professionista, può essere perfezionato in qualsiasi momento, presentando richiesta all'OdC subentrante, con allegato il certificato in corso di validità.

L'OdC deve tuttavia formalizzare, e rendere disponibile ad Accredia, l'esito del riesame dei requisiti §7.1.1 e §9.2.6 della ISO 17024:2012.

Al completamento con esito positivo di tale istruttoria, l'OdC subentrante deve deliberare l'emissione del proprio Certificato di Conformità, che manterrà la scadenza di quello precedente e specificare che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC.

Appendice - CODICE DEONTOLOGICO

Si rimanda all'Appendice A della UNI 11716:2018.